ILCASO.it

Numero registro generale 23763/2021
Numero sezionale 4119/2023
Numero di raccolta generale 8456/2024
Data pubblicazione 28/03/2024

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto:

DONAZIONE

Ud.18/12/2023

CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FELICE MANNA	Presidente
VINCENZO PICARO	Consigliere
ROSSANA GIANNACCARI	Consigliere-Rel.
GIUSEPPE FORTUNATO	Consigliere
MAURO CRISCUOLO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23763/2021 R.G. proposto da:

* , elettivamente domiciliato in VERONA Via del Fante, presso lo studio dell'avvocato D'AMATO GIANLUCA (*) che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

* * , * *

elettivamente domiciliati in VERONA GIUSEPPE MISSORI N. 9, presso lo studio dell'avvocato GIACCHETTI MANUELA (*) che lo rappresenta e difende

-controricorrenti-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1843/2021 depositata il 15/06/2021.

Numero registro generale 23763/2021
Numero sezionale 4119/2023
Numero di raccolta generale 8456/2024
Data pubblicazione 28/03/2024

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

* convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Verona * per ottenere l'annullamento della donazione disposta dal loro congiunto * * , in data 24 luglio 2012, in favore della convenuta, assumendo che si trattasse di donazione stipulata da persona incapace di disporre dei propri beni, in violazione del disposto dell'art. 774 c.c., e, in ogni caso, da persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, in violazione del combinato disposto degli artt. 375 e 411 c.c.

* si costituì per resistere alla domanda.

Il Tribunale di Verona accolse la domanda, rilevando che la misura dell'amministrazione di sostegno era anteriore all'atto di donazione del 24 luglio 2012 e, nel decreto di nomina era prevista l'assistenza dell'amministratore per gli atti di straordinaria amministrazione, oltre all'autorizzazione del giudice tutelare, in ragione delle serie patologie da cui risultava affetto il beneficiario medesimo. Dalle deposizioni testimoniali assunte, il Tribunale ha poi ritenuto che la convenuta fosse a conoscenza del provvedimento di assoggettamento all'amministrazione di sostegno e della situazione di debolezza psichica del donante.

Avverso tale sentenza propose appello * , svolgendo un unico motivo di gravame incentrato sulla conoscenza

Numero registro generale 23763/2021
Numero sezionale 4119/2023
Numero di raccolta generale 8456/2024
Data pubblicazione 28/03/2024

dell'apertura di una procedura di amministrazione di sostegno in favore di * .

La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 29.6.2021 rigettò l'appello.

Secondo la Corte distrettuale, risultava dalla mera lettura del relativo provvedimento di amministrazione di sostegno che gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, tra cui rientrava anche la donazione di beni immobili, necessitavano dell'assistenza dell'amministratore e dell'autorizzazione del Tribunale, giusta il richiamo degli artt. 374 c.c. a 388 c.c. da parte dell'art.411 c.c.

Alla luce della citata disciplina era irrilevante la dedotta non conoscenza da parte della donataria del provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno in quanto, secondo la Corte di merito, si trattava di profilo di per sé inidoneo a impedire l'annullamento del contratto, una volta che risultava la limitazione alla capacità di disporre con donazione nel provvedimento del giudice tutelare e la sua anteriorità rispetto al contratto impugnato.

Conseguentemente, non erano decisive e rilevanti le richieste di prova volte a provare che * non fosse a conoscenza del provvedimento di amministrazione di sostegno.

Ha proposto ricorso per cassazione * sulla base di cinque motivi.

* hanno resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.

Numero registro generale 23763/2021
Numero sezionale 4119/2023
Numero di raccolta generale 8456/2024
Data pubblicazione 28/03/2024

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 411 c.c., 412 c.c., 428 c.c. e 774 c.c., per avere la Corte d'appello dichiarato l'annullamento della donazione effettuata da * ;ol perché era soggetto ad amministrazione di sostegno, a prescindere dalla conoscenza di detta nomina da parte della ricorrente. La Corte di merito avrebbe omesso di accertare la capacità di intendere e di volere del donatario, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale sentenza n. 114 del 10/5/2019, che ha riconosciuto in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno la capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d'ufficio, ritenga di limitarla. Osserva la ricorrente che, nel caso di specie, il decreto di nomina non contemplava l'espresso divieto di donare, come previsto dall'art. 774 comma 1 del codice civile.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c., per avere la Corte d'appello omesso di esaminare le doglianze contenute nell'atto di gravame in ordine alla mancata ammissione, in primo grado, delle prove testimoniali per dimostrare la piena capacità di intendere e di volere da parte del donante al momento della donazione.

Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c. e 2697 c.c., nella parte in cui la Corte di merito avrebbe omesso di esaminare le doglianze contenute nell'atto di appello relative al fatto che non era stata raggiunta la prova in primo grado che la ricorrente fosse a conoscenza della nomina dell'amministratore di sostegno in favore del donante.

Numero registro generale 23763/2021
Numero sezionale 4119/2023
Numero di raccolta generale 8456/2024
Data pubblicazione 28/03/2024

Con il quarto motivo di ricorso, si censura la sentenza della Corte d'appello per violazione degli artt. 602, 2699 e 2700 c.c., ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per omesso esame della documentazione attestante che il bene oggetto di donazione era già stato destinato alla ricorrente con testamento.

I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

La controversia solleva la questione della validità degli atti posti in essere da soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno in violazione dei limiti e delle prescrizioni stabilite nel decreto di nomina, di cui all'art. 405, co. 5°, c.c.

La citata disposizione normativa prevede, al suo quinto comma, che il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno rechi l'indicazione degli "atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario" (n. 3) e di quelli che "il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno" (n. 4).

Le conseguenze degli atti compiuti dal beneficiario (o dall'amministratore di sostegno) in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice sono regolate dall'art. 412 c.c.

L'art. 411 c.c., inoltre, opera un generale richiamo, fatta salva la compatibilità, alle disposizioni degli articoli da 374 c.c. a 388 c.c. e, fra esse, merita ricordare l'art. 377 c.c., che prevede la annullabilità degli "atti compiuti senza osservare le norme degli articoli precedenti", su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha accertato che erano stati specificatamente rimessi in capo all'amministratore di sostegno tutti

Numero registro generale 23763/2021
Numero sezionale 4119/2023
Numero di raccolta generale 8456/2024
Data pubblicazione 28/03/2024

gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, tra i quali anche la possibilità di disporre per donazione senza l'assistenza dell'amministratore di sostegno e l'autorizzazione del giudice tutelare (pag.5 della sentenza impugnata).

Non è, quindi, in discussione la limitazione della capacità di donare della persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, alla luce dei principi dettati dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 10 maggio 2019 n.114, sul solco della consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha modellato l'istituto come uno strumento che consente al giudice di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, in modo tale da assicurare all'amministrato la massima tutela possibile a fronte del minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione (in questo senso, Cass. Civ., Sez. I, 11.5.2017, n.11536; Cass. 26 ottobre 2011, n. 22332; Cass., sez. prima civ., n. 25366 del 2006; Cass. 29 novembre 2006, n. 25366 e 12 giugno 2006, n. 13584; Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 27 settembre 2017, n. 22602).

Proprio in ragione della flessibilità di tale strumento, il legislatore ha espressamente previsto che nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno siano indicati gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.

Come osservato dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 10 maggio 2019 n.114, l'art.411, comma 4 c.c. prevede che il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per

Numero registro generale 23763/2021
Numero sezionale 4119/2023
Numero di raccolta generale 8456/2024
Data pubblicazione 28/03/2024

l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il richiamato percorso ermeneutico conduce a ritenere che il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d'ufficio, ritenga di limitarla nel provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione.

Che la capacità di donare non possa ritenersi per ciò solo esclusa a seguito dell'apertura dell'amministrazione di sostegno è assunto espressamente affermato da Cass. 12460/2018, richiamata nella sentenza impugnata, la quale ha peraltro precisato che il giudice tutelare può, anche d'ufficio, disporre la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario, ove le condizioni di quest'ultimo non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha accertato l'esistenza, nel provvedimento del giudice tutelare, della limitazione per il beneficiario di disporre per donazione senza l'assistenza dell'amministratore di sostegno e l'autorizzazione del giudice tutelare.

Ne consegue la correttezza della decisione impugnata, che, in presenza di un espresso divieto di donare previsto nel decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, ha dichiarato l'annullamento dell'atto di donazione del 24.7.2012.

A nulla rileva, pertanto, la conoscenza, da parte della donataria della misura protettiva di cui beneficiava il donante, né era necessaria la prova delle sue minorate condizioni psichiche, essendo

l'annullamento dell'atto conseguenza della violazione delle prescrizioni poste nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

Ne consegue la non decisività della prova per testi, volta a dimostrare la capacità di intendere e di volere del beneficiario e la non conoscenza in capo alla ricorrente del provvedimento di amministrazione di sostegno aperto a beneficio del donante.

La Corte d'appello ha, in ogni caso, evidenziato l'adesione alla motivazione del Tribunale in ordine alla condizione di incapacità naturale del beneficiato ed alla sua conoscenza da parte della donataria.

Con il quinto motivo di ricorso, si deduce, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione dell'art. 96 c.p.c., per avere la Corte d'appello condannato la ricorrente per lite temeraria.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (Cass. civile sez. VI, 18/11/2014, n.24546; Cass. Civ., Sez. VI, 11 febbraio 2014, n.3003; Cass. Civ., Sez. VI, 30.11.2012, n.21570)

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha motivato la condanna per lite temeraria in quanto l'iniziativa processuale dell'appellante era

Numero registro generale 23763/2021
Numero sezionale 4119/2023
Numero di raccolta generale 8456/2024
Data pubblicazione 28/03/2024

avvenuta nell'assenza di qualsiasi presupposto di fatto o di diritto idonea a modificare la decisione del primo giudice, con un'impugnazione pretestuosa che integrava un'ipotesi di abuso del processo.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 18 dicembre 2023.

Il Presidente
Felice Manna

Numero registro generale 23763/2021
Numero sezionale 4119/2023
Numero di raccolta generale 8456/2024
Data pubblicazione 28/03/2024